

Modifiche e integrazioni alle Disposizioni operative del Fondo approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2017 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12.01.2018)

***Sintesi delle misure finalizzate alla semplificazione della disciplina
in materia di condizioni e cause di inefficacia***

N.B. Le nuove disposizioni non sono in vigore in quanto si applicheranno dalla data indicata con circolare del Gestore che sarà adottata non prima di quattro mesi dal 12 gennaio 2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di adozione del presente decreto.

- 1) Inserimento dell'obbligo, per i soggetti richiedenti, di comunicare al Gestore, entro 3 mesi dal loro accadimento (4 mesi per la Controgaranzia), a pena di inefficacia, tutti gli "eventi di rischio" relativamente a operazioni finanziarie garantite dal Fondo (ad esempio, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni, la revoca del credito accordato, ecc.).
- 2) Previsione dell'inammissibilità alla garanzia del Fondo delle imprese per le quali sia pervenuta al Gestore una delle comunicazione di cui al punto 1 (in aggiunta alle cause di inammissibilità già previste).
- 3) Nell'ambito della procedura di attivazione della garanzia del Fondo:
 - a) previsione di un termine di 18 mesi (9 mesi per operazioni senza piano d'ammortamento) dalla data dell'"evento di rischio di cui al punto 1 per la presentazione delle richiesta di attivazione della garanzia del Fondo. Inoltre, è stata prevista, 2 mesi prima della scadenza del suddetto termine, una comunicazione ai soggetti richiedenti (e ai soggetti finanziatori in caso di Controgaranzia) da parte del Gestore con la quale viene segnalata la scadenza;
 - b) previsione della possibilità per i soggetti richiedenti di avviare le procedure di recupero in qualsiasi momento compreso tra l'accadimento dell'evento di cui al punto 1 e la presentazione delle richiesta di attivazione della garanzia del Fondo (fatta eccezione per l'obbligatorietà, nel caso di ammissione del soggetto beneficiario finale a procedure concorsuali, dell'avvio delle procedure di recupero entro 4 mesi dalla predetta ammissione); è prevista, di conseguenza l'improcedibilità della richiesta di attivazione qualora le procedure di recupero non siano state avviate precedentemente ad essa;
 - c) eliminazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero al Gestore da parte dei soggetti richiedenti;
 - d) quantificazione dell'importo massimo escutibile al Fondo sia in Garanzia Diretta che in Controgaranzia; questo sarà pari all'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi,

contrattuali e di mora, dei soggetti richiedenti/finanziatori nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato;

) al quinto mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui al punto 1 per le operazioni senza piano d'ammortamento;

) all'undicesimo mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui al punto 1 per le operazioni con piano d'ammortamento.

e) adeguamento, in funzione delle modifiche di cui alle lettere precedenti, delle procedure e dei termini riguardanti le richieste di accordo transattivo, di prolungamento della durata della garanzia e di sospensione del termine per l'attivazione;

f) razionalizzazione dei paragrafi delle Disposizioni Operativi relativi alle procedure di attivazione della Controgaranzia.

4) Previsione, alla scadenza del termine dei 3 mesi dalla delibera di ammissione del Consiglio per il pagamento delle commissioni "una tantum" da parte dei soggetti richiedenti, di una comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Gestore con la quale viene segnalata la scadenza. Entro 1 mese da tale comunicazione i soggetti richiedenti dovranno, a pena di inefficacia della garanzia, procedere al pagamento della commissione.

5) Previsione della verifica, nel caso di attivazione della garanzia del Fondo ovvero di controllo documentale, della dichiarazione contenuta nell'Allegato 4 alle Disposizioni operative sottoscritto dal legale rappresentate del soggetto beneficiario finale, relativa al rispetto, da parte del soggetto beneficiario stesso, dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. A tal fine, il Gestore richiederà al soggetto beneficiario finale la documentazione necessaria alla suddetta verifica e, qualora questa non sia fornita entro 3 mesi dalla richiesta ovvero risulti dalla stessa che il soggetto beneficiario finale non rispetta i suddetti parametri dimensionali avvierà il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione richiedendo il pagamento di un importo pari all'ESL, maggiorato degli interessi nonché una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'ESL. In tali casi è fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, a condizione che lo stesso abbia verificato che i dati contenuti nell'Allegato 4 siano coerenti con l'attestazione del soggetto beneficiario finale relativa al possesso del requisito di PMI contenuta nell'Allegato 4 stesso.

6) Revisione della disciplina relativa alle richieste di conferma della garanzia del Fondo attraverso:

- a) previsione di un elenco esaustivo degli eventi che devono essere obbligatoriamente comunicati dai soggetti richiedenti, a pena di inefficacia, a fronte dei quali è necessario che la garanzia del Fondo sia confermata;
 - b) distinzione tra gli eventi per i quali la garanzia del Fondo è confermata d'ufficio dal Gestore e gli eventi per i quali è necessaria una delibera del Consiglio di gestione del Fondo;
- 7) Introduzione del Portale rating per le imprese (la procedura telematica per la verifica di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali ai sensi del Modello di valutazione di cui alla Parte VI, paragrafo M e per l'inserimento, da parte dei soggetti beneficiari finali, dei dati economico finanziari utilizzabili dai soggetti richiedenti ai fini delle richieste di garanzia del Fondo sulle Operazioni Nuova Sabatini) e, in relazione a questo, previsione della revoca dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale qualora:
- a) il soggetto beneficiario finale stesso non fornisca al Gestore – MCC, entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso nell'ambito delle procedure di attivazione ovvero nell'ambito della procedura di controllo documentale, la documentazione contabile necessaria alla verifica dei dati economico finanziari che i soggetti richiedenti, ai fini delle richieste di garanzia del Fondo sulle Operazioni Nuova Sabatini, hanno acquisito dal Portale rating per le imprese;
 - b) sia verificata la mancata rispondenza sostanziale dei dati acquisiti dal Portale rating per le imprese con quelli risultanti dalla suddetta documentazione contabile.
- 8) Altre modifiche in aderenza ai criteri di semplificazione e minima onerosità previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999, tra cui:
- a) eliminazione dei riferimenti a normative non più applicate (PON, POIn Energia, POIn Attrattori, Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, ecc.);
 - b) previsione della decadenza e non dell'inefficacia della garanzia in caso di mancato adempimento da parte dei soggetti richiedenti degli obblighi di comunicazione successivi all'ammissione alla garanzia del Fondo (comunicazione data di delibera, data di erogazione, condizione economiche, ecc.);
 - c) introduzione, per le operazioni di Controgaranzia, della possibilità per i soggetti finanziatori di adempiere ad alcuni obblighi che prima erano esclusivamente a carico dei soggetti richiedenti;
 - d) precisazioni riguardanti la procedura di revoca dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale e, in particolare, dell'importo che lo stesso è tenuto a versare in caso di revoca;
 - e) introduzione dell'obbligo, per i soggetti richiedenti della Controgaranzia, di invio della documentazione attestante l'ultimo versamento dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sia ai fini dell'accreditamento al Portale Fdg sia annualmente entro 3 mesi dall'approvazione del bilancio.